

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione Civile

Il Giudice

visti gli atti del procedimento n. 294 del R.V.G. dell'anno 2024;

letta l'istanza depositata in data 29.5.2024 da

per l'adozione, da parte del Tribunale, di un provvedimento cautelare teso al rilascio di un DURC regolare *“per tutto il periodo di durata della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e, comunque, per un periodo non inferiore a 120 giorni”*;

visti gli esiti dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza nel contraddittorio delle parti;

OSSERVA

La società istante rappresenta che il rilascio di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) costituisce presupposto per la realizzazione del piano di risanamento proposto al ceto creditorio ed in particolare per dotarsi, nel breve periodo, di una cospicua somma - pari ad € 2.539.719,00- che, invece, versando in una situazione di irregolarità contributiva, in considerazione della natura pubblica del credito e della responsabilità solidale del committente, sarebbero versati ad ed .

Precisamente il rilascio del DURC consentirebbe il pagamento in favore di da parte di della somma di € 1.052.545,00 entro il mese di ottobre del corrente anno (*“cruciale elemento nell'esecuzione del processo di risanamento della Società come da quest'ultima presentato al ceto creditorio, in quanto, come evidente, consente alla Società di dotarsi, entro un breve lasso temporale, delle risorse economiche da destinare al soddisfacimento di alcuni creditori”*), nonché per l'integrale pagamento dell'importo di cui al primo del Progetto per un importo pari ad € 1.487.173,92 (*“altro elemento fondamentale nell'esecuzione del processo di risanamento della Società”*).

Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad un giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, rimanendo tuttavia precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 L 2248/1865, allegato E.



Si ritiene poi sussistere la competenza funzionale del Tribunale adito, posto che la vertenza in esame non concerne, *sic et simpliciter*, l'applicazione di norme previdenziali nei confronti di un qualsivoglia soggetto imprenditoriale, bensì nei confronti di un'impresa che ha fatto accesso alla composizione negoziata e, pertanto, si innesta, incidentalmente, ex art. 19 C.C.I.I., nel suddetto procedimento.

Ritiene questo Giudice che la domanda non può essere accolta.

Il DURC è un certificato che attesta la regolarità nel pagamento dei contributi a favore dell' , dell' e delle e rappresenta requisito indispensabile, ad esempio, per partecipare a gare di appalto pubblico e sottoscrivere i contratti di appalto ed ottenere il pagamento degli stati avanzamento lavori e del saldo finale.

rappresenta che il piano di risanamento sarebbe irrimediabilmente compromesso dal mancato rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva anche per il periodo antecedente la data di presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata, poiché tale evenienza impedirebbe alla ricorrente di ricevere pagamenti per prestazioni già eseguite.

Sotto il profilo di una interpretazione sistematica delle norme regolatrici della fattispecie, l'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30.01.2015, dispone che *“la regolarità (contributiva) sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”*.

L'art. 5, poi, dispone che *“1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell' , dell' e delle e dei relativi accessori di legge.*

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di , e scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di , e scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.



4. *Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di , e e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di e dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.*

5. *Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi”.*

Tuttavia nella procedura di composizione negoziata non sono applicabili le disposizioni relative ai presupposti del rilascio del DURC nelle procedure concorsuali dettate dall'art. 5 del DM 30 gennaio 2015 (relative al concordato preventivo con continuità aziendale, al fallimento, alla liquidazione coatta, all'amministrazione straordinaria e all'accordo di ristrutturazione dei debiti).

L'imprenditore non può invocare, per ottenere un DURC regolare, le disposizioni contenute nei decreti del Ministero del Lavoro secondo cui *“la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di: [...] sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”* (v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5 comma 2 e v. D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3, comma 2) posto che non è previsto espressamente un divieto di pagamento dei crediti anteriori (cfr. art. 18, comma 1, ultima riga, CCII: *“non sono inibiti i pagamenti”*).

Nè può ritenersi, come sostenuto dalla parte istante, che si tratti di un vuoto normativo determinato dalla introduzione, successiva ai citati DM, da parte del CCII, della composizione negoziata e destinato ad essere colmato dalla interpretazione giurisprudenziale, anche al fine di non generare una *“discriminazione tra chi accede alla procedura del concordato in continuità (o alle altre procedure previste nel Decreto Ministeriale) e chi, per contro, accede ad una procedura c.d. “minore” (come quella della composizione negoziata della crisi d'impresa) ma avente il medesimo obiettivo, ovvero sia quello di risanare l'azienda e riprendere un percorso in continuità”*.



La *ratio* della mancata previsione della sospensione dei pagamenti nell'ambito della composizione negoziata è da individuarsi nel fatto che la composizione negoziata, come noto, non è una procedura concorsuale, ma un percorso stragiudiziale volto a ristabilire un equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di un'impresa in crisi o in precrisi come reso evidente dall'art. 23, comma 1, CCII.

Non vi è, pertanto, l'esigenza di tutelare la *par condicio creditorum* ovvero di realizzare la parità di trattamento fra tutti i creditori concorsuali, fine che costituisce il fondamento della sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori nel concordato e nelle altre procedure concorsuali.

L'art. 100 CCII codificando la regola –di natura eccezionale, rappresentando un *vulnus* al principio della *par condicio creditorum*- che consente i pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi in presenza delle condizioni previste dalla medesima norma inibisce, implicitamente, pagamenti di crediti anteriori, tra i quali rientrano anche quelli per contributi previdenziali e/o assistenziali. In virtù di tale norma di legge che impedisce il pagamento di crediti anteriori si determina una situazione in cui diventa legittimo, nella logica del diritto concorsuale, il fatto che il debitore, l'imprenditore, non paghi i contributi precedenti, in quanto crediti anteriori. Di qui le previsioni di cui agli artt. 3 e 5 del decreto ministeriale del 30.1.2015.

Inoltre la misura cautelare non potrebbe comunque avere ad oggetto la richiesta di imposizione di un *facere* alla controparte coinvolta nelle trattative e, dunque, anche all'amministrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni

PTM

Rigetta l'istanza.

Si comunichi.

Così deciso il 19.6.2024

Il Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara

